

# EMERGENZA PANDEMIA COVID 19: GREEN PASS

Il green pass si può ottenere in una delle seguenti condizioni:

- aver fatto la vaccinazione anti COVID-19
- essere negativi al test molecolare o antigenico rapido nelle ultime 48 ore
- essere in possesso di certificato di esenzione dalla vaccinazione
- essere guariti dal COVID-19 negli ultimi sei mesi

# GREEN PASS

- Per i vaccini che richiedono due dosi la certificazione verrà generata dal 12° giorno della prima dose e avrà validità dal 15° giorno e fino alla seconda dose
- Nei casi di seconda dose o vaccino unica dose la certificazione sarà generata entro un paio di giorni e avrà validità per circa nove mesi (il CTS ha dato parere per i 12 mesi)

# GREEN PASS

Nei casi guariti da meno di sei mesi è necessario che il certificato di guarigione venga trasmesso dal MMG o Asl e la certificazione che verrà generata avrà validità 6 mesi da primo tampone Molecolare positivo (data diagnosi)

# EMERGENZA PANDEMIA COVID 19: GREEN PASS

ESENZIONE DALLA VACCINAZIONE: CIRCOLARE  
MINISTERO DELLA SALUTE DEL 04/08/2021

CHI DEVE CERTIFICARE?:

- MEDICI DI MEDICINA GENERALE (MMG) CHE HANNO  
ADERITO ALLA CAMPAGNA VACCINALE FATTA NEL  
PROPRIO STUDIO MEDICO
  
- I MEDICI VACCINATORI NEI CENTRI VACCINALI (HUB)

# GREEN PASS : VALIDITÀ ESENZIONE ALLA VACCINAZIONE

**Temporanea:** fino a che si risolve il  
motivo per cui non è stato possibile  
farla

**Assoluta e permanente:** al massimo  
fino al 30/09/2021

## **CONTROINDICAZIONI ASSOLUTE E PERMANENTI**

- **Allergia accertata verso un componente del vaccino**
- **Anafilassi**
- **Sindrome di Guillain –Barrè (malattia neurologica acuta)**
- **Malattie cardiache (Pericardite o miocardite intervenute fra le due dosi)**

# CONTROINDICAZIONI TEMPORANEE

- Stati febbrili
- Asma grave non controllato al momento della vaccinazione
- Trombosi in atto documentata

## DA SAPERE

I medici che non hanno aderito alla campagna vaccinale **NEL PROPRIO STUDIO** non possono rilasciare esenzioni.

In caso di Vostra richiesta questi MMG vi invieranno ai colleghi degli HUB che valuteranno i vari casi e proporranno la vaccinazione verificando l'eventuale impossibilità a farla.

## DA SAPERE

Le allergie (anche a farmaci)  
l'allattamento, le malattie autoimmuni e i  
tumori:

non sono controindicazioni alla  
vaccinazione.

Sarà cura del medico vaccinatore valute di  
farla in ambiente protetto o meno.

## **MODALITA' DI RILASCIO DEL CERTIFICATO DI ESENZIONE**

➤ **FORMA CARTACEA**

➤ **ATTRAVERSO LA PIATTAFORMA REGIONALE**

**È bene tenere sempre una copia del certificato  
rilasciato**

**LA NOTA DEL 18 AGOSTO AL PROTOCOLLO DI SICUREZZA  
A.S. 21/22 A FIRMA DEL CAPO DI DIPARTIMENTO JACOPO GRECO:**

La nota prevede lo stanziamento di fondi per eseguire il tampone diagnostico per monitorare l'andamento della epidemia all'interno della comunità Scolastica programmati a cura delle ASL o strutture convenzionate nei confronti del solo personale esentato dalla vaccinazione.

# ATTENZIONE!!

**RACCOMANDATE PER TUTTI LE MISURE DI PREVENZIONE:**

- **MASCHERINE**
- **DISTANZIAMENTO**
- **EVITARE GLI ASSEMBRAMENTI**
- **PULIZIA DELLE MANI**

# LAVORATORI FRAGILI

Si definiscono “persone con particolari fragilità” i lavoratori affetti da patologie attuali o pregresse che li rendano suscettibili di conseguenze particolarmente gravi in caso di contagio da SARS-COV2.

In particolare sono definiti fragili come da articolo 26 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 come modificato dal D.L. n. 104 del 14/08/2020:

# LAVORATORI FRAGILI

«...i lavoratori dipendenti pubblici e privati in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da **immunodepressione** o da esiti da **patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita**, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

# LAVORATORI FRAGILI

## SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE

L'art. 6 del DL 105/21 (Proroga dei termini correlati con lo stato di emergenza epidemiologica da COVID-19).

Lo stesso DL proroga al 31 dicembre 2021 le disposizioni sulla sorveglianza sanitaria eccezionale dei lavoratori fragili e in condizioni di comorbilità/età di cui all'articolo 83 del DL n. 34/2020, convertito con modificazioni, dalla L 17 luglio 2020 n. 77.

# LAVORATORI FRAGILI

I lavoratori che, ritengano di trovarsi in una situazione di fragilità, *devono:*

*Presentare al Dirigente scolastico richiesta di visita straordinaria presso il Medico competente (ex Art. 41 Dlgs 81/08 e Art. 83 DL 34 del 19/05/2020).*

# LAVORATORI FRAGILI

Richiedere al proprio Medico di medicina generale certificazione attestante lo stato di fragilità

(Protocollo d'intesa Ministero dell'Istruzione-OOSS del 06/08/2020 pag 4 lettera j);

Una volta convocato a visita dal Medico competente deve produrre la certificazione rilasciata dal Medico di medicina generale e certificati di ricovero, accertamenti clinico-strumentali, riconoscimento di invalidità atti a documentare la sua situazione clinica.

# LAVORATORI FRAGILI

Si evidenzia che è il Medico di medicina generale a dover certificare lo stato di fragilità mentre al Medico competente è demandata la gestione del lavoratore in collaborazione con il DS dell'Istituto Scolastico.

# LAVORATORI FRAGILI: MALATTIE INTERESSATE

condizioni di immunodepressione e/o immunodeficienza causate da malattie o da terapie (Cortisonici, Chemioterapici, altri Immunosoppressori nelle malattie autoimmuni);

# LAVORATORI FRAGILI: MALATTIE INTERESSATE

- patologie oncologiche (tumori maligni)
- patologie cardiache (ischemiche tipo infarto, ipertensione arteriosa grave e scompensata, insufficienza cardiaca, gravi aritmie, portatori di dispositivi medici tipo pacemaker e defibrillatore);

# LAVORATORI FRAGILI: MALATTIE INTERESSATE

- patologie broncopolmonari croniche (es. Asma Bronchiale grave, Gravi Bronchiti o Enfisema Polmonare, Bronchiectasie).
- diabete mellito Insulino dipendente, specie se scompensato.
- insufficienza renale cronica.

# LAVORATORI FRAGILI: MALATTIE INTERESSATE

- malattie del sangue (es. aplasie midollari, gravi anemie);
- malattie infiammatorie croniche e sindromi da malassorbimento intestinali;
- reumopatie sistemiche (Artrite reumatoide, Lupus Eritematosus Sistemico, collagenopatie e connettiviti sistemiche croniche);
- malattie del fegato croniche gravi (cirrosi epatica e simili)

**SORVEGLIANZA SANITARIA ECCEZIONALE**  
**CIRCOLARE MIN. ISTRUZIONE DEL**  
**11/09/2020**

**Il Mc esprimerà il GIUDIZIO DI IDONEITA'**

- **IDONEO/A**
- **IDONEO/A CON PRESCRIZIONI (es. Mascherina FFP2, maggiore distanziamento)**
- **NON IDONEO/A TEMPORANEAMENTE IN RELAZIONE AL CONTAGIO**

## INIDONEITÀ TEMPORANEA DEL LAVORATORE FRAGILE IN RELAZIONE AL CONTAGIO

In questo caso dovrà essere specificato dal medico competente se l'inidoneità temporanea sia relativa alla specifica mansione svolta o comporti l'impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa nel contesto dato. Si precisa che il giudizio di inidoneità temporanea è riservato solo ai casi che non consentano soluzioni alternative (Circolare del Ministero della Salute e del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali n. 13 del 4.9.2020)

# CONSEGUENZE DELLA NON IDONEITA

Per quanto attiene all'articolo 26 del DL 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni dalla L 24 aprile 2020, n. 27, che OGGETTO DI PROROGA È SOLAMENTE IL COMMA 2-BIS.:

Il lavoratore svolgerà di norma la prestazione in modalità agile fino al 31 ottobre 2021 anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento...(contratti collettivi).

**Non trovano invece più applicazione le disposizioni di cui al comma 2, che prevedeva , per i lavoratori in condizione di fragilità, laddove la prestazione lavorativa non potesse essere resa in modalità agile ai sensi del comma 2-bis, l'equiparazione del periodo di assenza dal servizio al ricovero ospedaliero e la non computabilità dei suddetti periodi di assenza dal servizio ai fini del periodo di comparto.**

# INIDONEITÀ TEMPORANEA DEL LAVORATORE FRAGILE IN RELAZIONE AL CONTAGIO

Si rammenta infine che, ai sensi del DL 34 del 19 maggio 2020 art. 90 come modificato dalla L 77 del 17 luglio 2020 fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, *il diritto allo svolgimento delle prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei Medici competenti, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa*

**MALATTIA COVID 19**

**RIAMMISSIONE IN SERVIZIO  
DOPO MALATTIA COVID  
CORRELATA**

## **CIRC.MIN. DELLA SALUTE N.15127 DEL 12/04/21**

➤ **Lavoratori con sintomi gravi e ricovero:**

**visita medica MC**

➤ **Lavoratori positivi sintomatici e positivi asintomatici:**

**va inviata anche in modalità telematica per tramite il MC  
la certificazione di avvenuta negativizzazione**

## **CIRC.MIN. DELLA SALUTE N.15127 DEL 12/04/21**

- **Lavoratori positivi a lungo termine:**  
saranno riammessi dopo negativizzazione sempre per mezzo del MC
  
- **Lavoratore contatto stretto asintomatico:**  
rientro al lavoro sempre tramite MC con tampone negativo dopo quarantena come da aggiornamento con circolare Min. della Salute 36254 del 11/08/2021 (nuove varianti del SARS CoV2)

## CONTATTI DOTT.SSA BAGLIVO

Cell. **348 9192809**  
(anche WHATSAPP)

E-mail:

**annunziata.baglivo@gmail.com**